



## REGIONE CALABRIA

### REGOLAMENTO REGIONALE

**Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.**

Approvato dalla Giunta regionale  
nella seduta del 05/03/2019

Si assegna il numero 7 della serie dei  
Regolamenti regionali dell'anno 2019

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

Il seguente regolamento:

## Articolo 1

### Istituzione e destinazione del fondo

1. La Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), istituisce un apposito fondo, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 del medesimo articolo 113, costituito da risorse finanziarie computate in misura non superiore al 2 per cento degli importi a base di gara delle opere, lavori, servizi o forniture, in relazione all'entità e complessità dell'intervento da realizzare e nelle percentuali effettive stabilite all'articolo 8.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono finalizzate, per come previsto dall'articolo 113, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'incentivazione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici e per la realizzazione dei progetti di innovazione.
3. Il fondo, nelle percentuali determinate nei successivi articoli 7 e 8, è così suddiviso:
  - a) una quota definita per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, in misura percentuale pari all'80% del fondo, è destinata alla corresponsione, con i criteri e modalità previste nel presente regolamento, degli incentivi per il personale facente parte del gruppo di lavoro e per le seguenti attività:
    - 1) programmazione della spesa per investimenti;
    - 2) verifica preventiva dei progetti;
    - 3) predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
    - 4) compiti del responsabile unico del procedimento;
    - 5) direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
    - 6) collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
    - 7) collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, il progetto, tempi e costi prestabiliti;
    - 8) prestazioni effettuate dai collaboratori dei soggetti che svolgono le attività sopra elencate;
  - b) una quota definita nella misura percentuale pari al 20% del fondo:
    - b1) laddove l'opera non venga finanziata con risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinata all'innovazione, e specificatamente all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le università e gli istituti scolastici superiori;
    - b2) laddove l'opera venga finanziata con risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, costituisce economia e confluisce nel quadro economico dell'intervento;
4. La quota del 20 per cento del fondo, di cui al comma 3, lettera b, numero 1), confluisce in apposito capitolo del bilancio regionale, ai fini dell'assunzione del relativo impegno di spesa.
5. Le risorse di cui al comma 4 sono destinate all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie, compresi gli strumenti informatici (*hardware* e *software*), funzionali:
  - a) per il 40% a progetti di innovazione, con priorità per progetti per BIM e sistemi di monitoraggio dell'attuazione degli interventi, e all'implementazione di strumenti informatici di ausilio alla gestione delle gare d'appalto, nonché progetti volti all'aggiornamento continuo dei soggetti impegnati nelle procedure d'appalto;

- b) per il 20% a progetti di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo;
  - c) per il 40% a progetti volti all'ammodernamento ed efficientamento dell'ente e dei servizi erogati ai cittadini, nonché alla copertura di spese per ogni altra finalità prevista dalla legge.
6. Per i compiti svolti dal personale comunque assegnato alla Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per conto di altri enti, viene riconosciuta una quota pari, al massimo, ad un quarto dell'incentivo previsto dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nelle percentuali stabilite all'articolo 9 del presente regolamento.
  7. Ciascuna amministrazione tenuta a ricorrere alla Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria prevede nei quadri economici di ciascun intervento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, alla voce "Spese funzioni tecniche - Incentivi", le risorse di cui al precedente comma. La Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria assicura che le amministrazioni tenute ad avvalersi della stessa prevedano le risorse di cui al comma 6 nei quadri economici di ciascun intervento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, alla voce "Spese funzioni tecniche -Incentivi".
  8. Le risorse di cui al comma 7 sono versate nell'apposito fondo della Regione Calabria, contestualmente all'approvazione del formale atto di investitura di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26, compatibilmente con le vigenti regole di finanza pubblica.

## Articolo 2

### Disciplina del riparto dell'incentivo

1. Per come previsto dall'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il presente regolamento determina le modalità di costituzione ed accantonamento del fondo finalizzato al riconoscimento degli incentivi per le funzioni tecniche di cui al comma 2 del citato articolo 113, nonché le modalità e criteri per l'attribuzione e ripartizione degli stessi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla contrattazione integrativa decentrata del personale del comparto della Giunta regionale.
2. L'incentivo per le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, compensa le attività prestate dal personale dipendente a tempo indeterminato e determinato dell'Amministrazione regionale, nonché dai soggetti in posizione di comando o di temporaneo utilizzo presso l'Amministrazione medesima, per l'attuazione di interventi afferenti la materia dei lavori pubblici, servizi e forniture.
3. Il ricorso al personale dipendente è finalizzato alla valorizzazione delle professionalità interne all'Amministrazione regionale e all'incremento della produttività.
4. L'incentivo di cui al comma 2, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara di un progetto, al netto dell'I.V.A., per il quale siano eseguite le previste prestazioni professionali.
5. Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016, l'incentivo fa capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
6. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificino dei ribassi.
7. Gli incentivi di cui al comma 2 sono riconosciuti quando i relativi progetti di lavori o opere, di servizi o forniture sono posti a base di una gara ovvero a procedure di acquisizione tramite convenzioni o accordi quadro stipulati da CONSIP SpA o tramite MePA o società in house; qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o esigenze dell'Ente e, comunque, non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto esclusivamente in relazione alle attività compiutamente espletate secondo le scadenze e fasi procedurali di cui al presente regolamento.
8. Gli incentivi possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge e le direttive ANAC, laddove richiamate, o il regolamento dell'ente, siano state affidate previo espletamento di una procedura comparativa e pertanto sono esclusi ai fini di accantonamento del fondo importi di lavori ed altri investimenti attuati con procedure di somma urgenza o mediante affidamento diretto.

9. Sono escluse dall'incentivo le fattispecie di lavori, servizi e forniture non espressamente indicate dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e pertanto, anche le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.
10. La quota di incentivo corrisposto nel corso dell'anno a ciascun dipendente, anche da diverse amministrazioni nell'ambito di una collaborazione tra enti, non può superare il limite massimo dei cinquanta per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo; a tal fine non rileva il momento del pagamento secondo il c.d. criterio di cassa, ma quella della maturazione del diritto all'emolumento secondo il c.d. criterio di competenza, che avviene con l'esecuzione della prestazione. Le somme non corrisposte in applicazione del presente comma incrementano la quota del fondo di cui al comma 1.
11. Al fine di consentire le verifiche in ordine al rispetto del limite massimo annuale previsto al comma 10, gli atti con i quali la Regione Calabria autorizza, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il conferimento a dipendenti regionali, da parte di altri enti o amministrazioni, di incarichi che danno diritto ad incentivi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevedono la comunicazione, ai sensi del comma 11 del predetto articolo 53, al dipartimento della Regione Calabria competente in materia di personale, dell'entità degli incentivi spettanti, entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'accertamento del diritto alla corresponsione o alla liquidazione degli incentivi.

### **Articolo 3** **Conferimento degli incarichi**

1. Gli incarichi delle funzioni tecniche, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono conferiti con decreto dirigenziale, salvi i casi, normativamente previsti, di incarichi conferiti da organi sovraordinati.
2. Gli incarichi possono essere conferiti a dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Amministrazione regionale, nonché a dipendenti di altre amministrazioni in posizione di comando o di temporaneo utilizzo presso l'Amministrazione regionale, iscritti a seguito di invito a manifestare interesse, nell'elenco di cui al comma 3. I destinatari degli incarichi sono individuati ai sensi dei commi 4, 5 e 6.
3. E' istituito un elenco unico regionale del personale di cui al comma 2, formato dal dipartimento competente in materia di risorse umane, che ne cura altresì la tenuta, la pubblicazione e l'aggiornamento semestrale. Nelle more della pubblicazione dell'elenco unico regionale, i destinatari degli incarichi sono comunque individuati ai sensi dei commi 4, 5 e 6.
4. Gli incarichi sono conferiti tenendo conto delle specifiche prestazioni da svolgere, in relazione alla complessità dell'opera, del servizio o della fornitura, al fine di garantire le conoscenze e competenze richieste dai singoli interventi, nonché dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'intervento, dei tempi previsti dal cronoprogramma e dei costi dell'intervento.
5. Gli incarichi sono conferiti a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dell'esperienza e della capacità professionale necessarie, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e rotazione e osservando la normativa di riferimento per le specifiche figure.
6. L'incarico è conferito dal dirigente dell'articolazione amministrativa cui afferisce l'intervento prioritariamente al personale che ivi presta servizio. Ove all'interno dell'articolazione amministrativa cui afferisce l'intervento non sia stato individuato alcun soggetto, l'incarico è conferito a soggetto in servizio nello stesso dipartimento o struttura equiparata, con atto formale del dirigente apicale. Ove all'interno del dipartimento, o struttura equiparata, cui afferisce l'intervento non sia stato individuato alcun soggetto, l'incarico è conferito a soggetto in servizio presso altro dipartimento, o struttura equiparata, con atto di concerto tra i dirigenti apicali.
7. Laddove, all'esito delle procedure di cui al comma 6, non sia stato individuato alcun soggetto al quale conferire l'incarico, l'individuazione è effettuata d'ufficio tra gli altri dipendenti in servizio secondo le modalità di cui al medesimo comma.
8. L'incarico di responsabile del procedimento è conferito a dipendenti di ruolo in servizio presso il dipartimento, o struttura equiparata, cui afferisce l'intervento, con atto formale del dirigente

apicale. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta articolazione amministrativa, il responsabile del procedimento è nominato tra gli altri dipendenti in servizio, con atto di concerto tra i dirigenti apicali delle strutture interessate.

9. Il decreto di conferimento degli incarichi di cui al comma 6, contiene il nominativo del responsabile unico del procedimento, nonché:
  - a) l'elenco del personale incaricato per le seguenti attività:
    - 1) programmazione della spesa per investimenti;
    - 2) predisposizione e controllo delle procedure di bando, affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;
    - 3) verifica preventiva dei progetti;
    - 4) direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
    - 5) sicurezza in fase di esecuzione;
    - 6) collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità;
    - 7) collaudo statico, ove previsto;
  - b) l'elenco dei componenti del gruppo di lavoro con le relative attribuzioni concernenti:
    - 1) la collaborazione tecnica alle attività di cui alla lettera a), svolta dai collaboratori tecnici, intesi come soggetti che, pur non firmando gli atti, assumono la responsabilità dell'esattezza dei contenuti tecnici o dei contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
    - 2) la collaborazione giuridica, amministrativa o contabile alle attività di cui ai punti suddetti, svolta dai collaboratori giuridici, amministrativi o contabili, diversi dai tecnici incaricati, che si identificano con i soggetti che, pur non firmando gli atti, partecipano direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, alla loro redazione, previa asseverazione del dirigente dell'articolazione amministrativa cui afferisce l'intervento, ovvero del responsabile unico del procedimento;
    - 3) la collaborazione a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento.
10. Il decreto di cui al comma 9 indica:
  - a) l'oggetto dell'opera, servizio o fornitura ed il relativo programma di finanziamento;
  - b) gli obiettivi che l'Amministrazione regionale intende conseguire;
  - c) il costo complessivo dell'intervento, nonché l'importo posto a base di gara;
  - d) il termine entro il quale devono essere consegnati gli atti tecnici o amministrativi relativi alle attività affidate;
  - e) la quota parte, in percentuale rispetto al totale, dell'incentivo da attribuire a ciascuna attività, entro i limiti stabiliti dalle tabelle allegate al presente regolamento;
  - f) le attività da affidare, eventualmente, a professionisti esterni all'Amministrazione regionale.
11. Il dirigente che ha conferito l'incarico può modificarlo o revocarlo con provvedimento motivato, anche su indicazione del responsabile unico del procedimento.
12. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro, servizio o fornitura eseguito, nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'entità dell'incentivo in relazione alle attività che il soggetto incaricato abbia svolto prima della revoca o modifica.
13. Il dirigente dell'articolazione amministrativa cui afferisce l'intervento verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del regolamento, nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
14. Le attività che danno diritto alla percezione dell'incentivo non comportano, in nessun caso, il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.
15. I compensi di cui al presente regolamento si cumulano al premio di produttività individuale del dipendente.

#### **Articolo 4**

##### **Responsabile unico del procedimento**

1. Ad integrazione delle funzioni e dei compiti attribuiti dalla disciplina di settore e, in particolare, individuati nelle relative Linee guida approvate dall'ANAC, in attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il responsabile unico del procedimento cura i seguenti ulteriori adempimenti:

- a) proposta di composizione o di modifica del gruppo di lavoro;
  - b) informativa periodica sull'andamento delle attività degli incaricati;
  - c) ricognizione dell'attività svolta dagli incaricati;
  - d) proposta di liquidazione degli incentivi.
2. Il responsabile unico del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'Amministrazione o avvalendosi di soggetti esterni alla stessa, nei casi previsti dalla legge.

### **Articolo 5**

#### **Alta sorveglianza**

1. Nei casi di affidamento lavori a contraente generale, ai sensi degli articoli 194 e successivi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o di concessione di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 164 del medesimo decreto, nell'ambito del gruppo di lavoro viene definita la struttura di supporto al responsabile unico del procedimento per l'alta sorveglianza.
2. La Struttura di cui al comma 1 di supporto è, di norma, così composta:
  - a) segreteria del RUP;
  - b) supporto diretto al RUP;
  - c) *team* di supporto giuridico-legale;
  - d) *team* di supporto tecnico-amministrativo;
  - e) struttura tecnica.

### **Articolo 6**

#### **Collaudo o verifica di conformità**

1. Nei tempi e nei modi previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dai relativi atti attuativi e dalle circolari o direttive dell'ANAC, il dirigente dispone la nomina dell'organo di collaudo tecnico-amministrativo e statico per i lavori, ovvero di verifica di conformità per i servizi e per le forniture, ove necessario, previa verifica della presenza di soggetti idonei all'interno dell'Amministrazione, e, in caso di motivato esito negativo, propone il ricorso a professionisti esterni.

### **Articolo 7**

#### **Costituzione e accantonamento del fondo**

1. Il fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche e l'innovazione è calcolato nel limite massimo del 2% dell'importo dei lavori, del servizio o della fornitura, per i quali siano eseguite le prestazioni professionali, posto a base di gara o affidamento, comprensivo degli oneri per la sicurezza e opere in economia, nonché degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, al netto dell'IVA.
2. L'importo di cui al comma 1 è aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste nel quadro economico dell'opera per imprevisti o per lavori da affidare separatamente dell'appalto principale, in ogni caso al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le prestazioni professionali.
3. L'importo del fondo non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara o affidamento.
4. Nel caso di redazione di perizia di variante che comporti attività di direzione lavori o dell'esecuzione, nei casi previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il limite massimo del 2% è calcolato sull'importo dei lavori, servizi o forniture del quadro economico di perizia, comprensivo degli oneri della sicurezza, al netto dell'IVA.
5. Le somme occorrenti alla corresponsione della quota del fondo per incentivi devono essere previste alla voce "Spese funzioni tecniche - Incentivi" delle somme a disposizione indicate all'interno del quadro economico dell'intervento.
6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti ad attività affidate a professionisti esterni incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 1.
7. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al personale con qualifica dirigenziale non si applicano le disposizioni di cui al medesimo comma.

## Articolo 8

### Determinazione del fondo

1. Le percentuali effettive del fondo di cui all'articolo 7, sono determinate dal dirigente in base alle classi di importo dei lavori da realizzare o del servizio o della fornitura, di cui alle Tabelle, allegate al presente regolamento, "1a- lavori", "1b- servizi di ingegneria e architettura", "1c- servizi e forniture".
2. Per i lavori, i servizi e le forniture con importo a base di gara o affidamento compreso tra quelli di cui alle lettere b), c), d) ed e) delle tabelle di cui al comma 1 è possibile incrementare le percentuali di riferimento ivi stabilite, fino al limite massimo, qualora venga attestata dal RUP almeno una delle seguenti fattispecie di complessità:
  - 1) complessità dell'intervento: nel caso in cui l'intervento o il servizio da realizzare preveda il concorso di molteplici categorie di lavori o servizi specialistici, che eccedano quelli normalmente richiesti, ovvero nel caso in cui l'intervento o il progetto generale sia costituito da più sottointerventi o sottoprogetti specialistici (impianti, strutture, studi, prove);
  - 2) soluzioni tecnico-progettuali: nel caso di adozione di soluzioni realizzative che abbiano richiesto studi progettuali o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali siano stati effettuati studi o sperimentazioni;
  - 3) progettazione per stralci: nel caso di difficoltà connesse alla realizzazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla loro complessità.
3. L'incremento della percentuale di riferimento di cui al comma 1, in funzione della ricorrenza delle condizioni di cui al comma 2, è disposta dal dirigente a seguito di proposta espressamente ed adeguatamente motivata del responsabile unico del procedimento.

## Articolo 9

### Modalità di ripartizione fondo in funzione delle attività (quota 80% - incentivi)

1. L'80% del fondo, calcolato in conformità all'articolo 1, comma 3, lettera a), è ripartito tra il responsabile unico del procedimento, gli altri soggetti incaricati ed i rispettivi collaboratori, per le seguenti attività:
  - a) programmazione della spesa per investimenti;
  - b) valutazione preventiva dei progetti;
  - c) predisposizione e controllo delle procedure di bando o affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;
  - d) compiti del responsabile unico del procedimento;
  - e) direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
  - f) collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
  - g) collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, il progetto, tempi e costi prestabiliti.
2. La ripartizione del fondo, in caso di lavori, avviene secondo le aliquote riportate nella "Tabella 2a - lavori", allegata al presente regolamento, in funzione delle responsabilità connesse alle diverse attività svolte.
3. La ripartizione del fondo, in caso di forniture o servizi, avviene secondo le aliquote riportate nella "Tabella 2b - servizi e forniture" e in caso di servizi di ingegneria, secondo le aliquote riportate nella "Tabella 2c - servizi di ingegneria", allegate al presente regolamento, in funzione delle responsabilità connesse alle diverse attività svolte.
4. La ripartizione del fondo, in caso di affidamento lavori a contraente generale, ai sensi degli articoli 194 e successivi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o di concessione di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 164 del medesimo decreto, avviene secondo le aliquote riportate nella "Tabella 2d - affidamento a contraente generale o concessione", allegata al presente regolamento, in funzione delle responsabilità connesse alle diverse attività svolte.

## Articolo 10

### Modalità di utilizzo delle risorse finanziarie del fondo (quota 20%)

1. Al fine di garantire l'effettività di spesa delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), pari al 20% del fondo, sono determinate modalità e tempi di utilizzo delle predette

somme per come previsto nei commi successivi.

2. In sede di predisposizione del bilancio di previsione della Regione Calabria, il Dipartimento competente in materia di Bilancio, previo riscontro dell'entità della quota del 20% accantonata nell'anno, tramite interrogazione del sistema informatico regionale, determina la quota complessiva del suddetto fondo in relazione all'esercizio di riferimento e la comunica, entro il giorno 1 ottobre di ciascun anno a tutti i Dipartimenti regionali.
3. Entro il 31 ottobre, ciascun Dipartimento regionale propone al Dipartimento Presidenza, che svolge al riguardo funzioni di raccolta dei dati, non più di un progetto per ciascuna delle finalità stabilite all'articolo 1, comma 5 (progetto di innovazione, progetto di implementazione di banche dati e/o progetto di ammodernamento ed efficientamento dell'ente e dei servizi ai cittadini).
4. Entro il 10 novembre, il Comitato di Direzione di cui all'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, tenuto conto di quanto previsto dal CCNL del personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, valuta i progetti e compila una graduatoria attraverso l'assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri di:
  - a) qualità scientifica e tecnica del progetto (massimo 40 punti);
  - b) efficacia del progetto, con riguardo alla sua potenzialità di creazione di valore aggiunto (massimo 40 punti);
  - c) creazione di una *best practice* (massimo 20 punti).
5. Sono inseriti in graduatoria i progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 60 punti rispetto ai 100 conseguibili e sono ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse complessive disponibili del fondo.
6. Entro il 10 dicembre, sulla base della graduatoria approvata dal Comitato di Direzione, il Dipartimento Presidenza propone alla Giunta Regionale la Deliberazione di finanziamento dei progetti, che autorizza il Dipartimento Bilancio, alle opportune variazioni di bilancio che assicurano il trasferimento delle risorse al Dipartimento il cui progetto è stato finanziato.

#### **Articolo 11**

##### **Modalità di ripartizione fondo incentivi per le attività svolte dal personale della Stazione Unica Appaltante**

1. La ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 2 in favore del personale della Stazione Unica appaltante avviene secondo le aliquote riportate nelle tabelle "Gare centralizzate" e "Gare singole o aggregate", di cui all'allegato C al presente regolamento, in funzione delle singole fasi procedurali e della tipologia di gara.
2. Per i gruppi di lavoro gli incentivi verranno ripartiti con applicazione delle procedure di cui agli articoli 3, 12 e 13 del presente regolamento.

#### **Articolo 12**

##### **Modalità di ripartizione in funzione dell'avanzamento delle attività dei lavori, dei servizi o delle forniture**

1. Per gli appalti di lavori l'incentivo di cui all'articolo 2 viene ripartito in funzione dell'avanzamento delle diverse attività, ovvero per la quota parte dell'incentivo corrispondente alle fasi procedurali, per come risultanti dalla "Tabella 3a – lavori" allegata al presente regolamento.
2. Per gli appalti di servizi e forniture l'incentivo di cui all'articolo 2 viene ripartito in funzione dell'avanzamento delle diverse attività, ovvero per la quota parte dell'incentivo corrispondente alle fasi procedurali, per come risultanti dalla "Tabella 3b – forniture e servizi" e dalla "Tabella 3c – servizi di ingegneria" allegate al presente regolamento.

#### **Articolo 13**

##### **Certificazione dei risultati e liquidazione**

1. Gli incentivi disciplinati dal presente regolamento sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti/capitolati sono stati approvati e posti a base di una gara o di un affidamento

2. Per quanto attiene l'attività di direzione lavori, l'incentivo viene corrisposto a seguito di emissione del certificato di pagamento dei SAL, del provvedimento di approvazione degli atti di contabilità finale e della relazione finale.
3. Per l'attività di collaudo l'incentivo viene corrisposto a seguito del provvedimento di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Per i collaudi in corso d'opera, potranno prevedersi liquidazioni intermedie, legate allo stato di avanzamento dei lavori.
4. A seguito dell'adozione degli atti e provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il responsabile unico del procedimento:
  - a) comunica al dirigente l'avvenuta conclusione delle attività e i nominativi dei dipendenti che vi hanno preso effettivamente parte e certifica il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei termini fissati nel decreto di individuazione del Gruppo di Lavoro;
  - b) propone al dirigente la quantificazione degli incentivi da liquidare per ognuno dei componenti il gruppo di lavoro;
  - c) attesta le economie conseguite in conseguenza della quota parte di incentivo non corrisposta.
5. Il responsabile unico del procedimento indica i motivi che hanno determinato l'eventuale mancata effettuazione di tutte o di parte delle attività previste, eventuali ritardi nell'effettuazione delle attività previste in funzione della gravità e dell'importanza degli stessi, valuta l'eventuale riduzione degli incentivi.
6. Con il provvedimento che dispone la ripartizione dell'incentivo il dirigente preposto, su proposta del responsabile unico del procedimento, attesta il raggiungimento degli obiettivi e il positivo espletamento delle attività da parte dei dipendenti interessati, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti, quale condizione per dar corso alla liquidazione delle somme spettanti, secondo le previsioni contenute nel presente regolamento.
7. Le quote-parti dell'incentivo prive delle attestazioni di cui al comma 6 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 1.
8. Il provvedimento di accertamento del diritto a percepire gli incentivi in favore dei dipendenti interessati sarà adottato dal Dirigente competente. Sarà, successivamente cura del Dipartimento Personale, entro due mesi successivi all'adozione del predetto provvedimento, provvedere alla liquidazione dell'incentivo mediante accredito in busta paga dei dipendenti interessati, compatibilmente con la normativa di finanza pubblica vigente.

#### **Articolo 14**

##### **Riduzione del fondo a fronte di incrementi dei tempi o dei costi previsti**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la quota del 80% delle risorse finanziarie correlate alla singola opera, lavoro, servizio, fornitura destinate al fondo per le funzioni tecniche è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.
2. Quando i termini fissati per la conclusione delle singole attività non sono stati rispettati, il Dirigente acquisisce le motivazioni dei ritardi fornite dal responsabile unico del procedimento, dalla direzione dei lavori, dalla direzione dell'esecuzione, dai responsabili della sicurezza e dai responsabili del collaudo. Il dirigente, qualora accerti la mancanza di sufficienti, idonee e congrue motivazioni dei ritardi, procede alla riduzione dell'1 per mille dell'incentivo spettante in misura giornaliera, a decorrere dal sedicesimo giorno di ritardo.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'articolo 106 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Non sono, altresì, computati i maggiori costi dovuti a varianti di cui all'articolo 106 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

#### **Articolo 15**

##### **Revoca dell'incarico**

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 3, comma 6, e ferme restando ulteriori forme di responsabilità, l'incarico conferito ai sensi del presente regolamento è revocato nel caso di:

- a) violazione, nell'espletamento dell'incarico, degli obblighi posti a carico dei dipendenti pubblici dalla legge, dal contratto collettivo e dal codice di comportamento;
  - b) mancato svolgimento dell'incarico con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'attività esercitata.
2. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma 1, lettera b) è di competenza del dirigente che ha conferito l'incarico.
  3. Nei casi previsti dal presente articolo, nonché nell'ipotesi di riduzione di cui all'articolo 13, comma 5, l'Ente procede al recupero delle somme eventualmente già corrisposte.

#### **Articolo 16 Abrogazioni**

1. È abrogato il regolamento regionale n. 5 del 29 aprile 2014.

#### **Articolo 17 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 13/03/2019

**IL VICE PRESIDENTE**  
Prof. Francesco Russo

Tabella 1a - Lavori

<i>Importo a base di gara/Importo di perizia (comprensivo degli oneri di sicurezza)</i>						<i>Percentuale di riferimento</i>
<i>a)</i>				<i>fino ad</i>	€ 1.000.000	2,0%
<i>b)</i>	<i>Oltre</i>	€	1.000.000	<i>fino ad</i>	€ 5.000.000	1,9%
<i>c)</i>	<i>Oltre</i>	€	5.000.000	<i>fino ad</i>	€ 25.000.000	1,8%
<i>d)</i>	<i>Oltre</i>	€	25.000.000	<i>fino ad</i>	€ 50.000.000	1,7%
<i>e)</i>	<i>Oltre</i>	€	50.000.000			1,6%

Tabella 1b – servizi di ingegneria e architettura

<i>Importo a base di gara/Importo di perizia (comprensivo degli oneri di sicurezza)</i>						<i>Percentuale di riferimento</i>
<i>a)</i>				<i>fino ad</i>	€ 100.000	1,5%
<i>b)</i>	<i>Oltre</i>	€	100.000	<i>fino ad</i>	€ 500.000	1,4%
<i>c)</i>	<i>Oltre</i>	€	500.000	<i>fino ad</i>	€ 2.500.000	1,3%
<i>d)</i>	<i>Oltre</i>	€	2.500.000	<i>fino ad</i>	€ 5.000.000	1,2%
<i>e)</i>	<i>Oltre</i>	€	5.000.000			1,1%

Tabella 1c – Servizi e forniture

<i>Importo a base di gara/Importo di perizia (comprensivo degli oneri di sicurezza)</i>						<i>Percentuale di riferimento</i>
<i>a)</i>				<i>fino ad</i>	€ 5.000.000	2,0%
<i>b)</i>	<i>Oltre</i>	€	5.000.000	<i>fino ad</i>	€ 10.000.000	1,9%
<i>c)</i>	<i>Oltre</i>	€	10.000.000	<i>fino ad</i>	€ 20.000.000	1,8%
<i>d)</i>	<i>Oltre</i>	€	20.000.000	<i>fino ad</i>	€ 30.000.000	1,7%
<i>e)</i>	<i>Oltre</i>	€	30.000.000			1,6%

Tabella 2a - Lavori

Attività		Soggetto incaricato	Riferimento	Aliquota
1	<i>Programmazione della spesa</i>	<i>Supporto al Dirigente</i>	<i>art. 3, c.4, lett.a</i>	<i>dal 2% al 8%</i>
2	<i>Responsabile del Procedimento</i>	<i>Responsabile del Procedimento</i>  <i>Supporto al Responsabile del Procedimento</i>	<i>art. 3, c. 4</i>  <i>art. 3, c.4, lett.h</i>	<i>dal 4%al 30%</i>  <i>dal 5%al 30%</i>
3	<i>Predisposizione e controllo delle procedure di bando</i>	<i>Gruppo incaricato</i>	<i>art. 3, c.4, lett.b</i> <i>art. 3, c.4, lett.h</i>	<i>dall'8% al 30%</i>
4	<i>Verifica preventiva dei progetti</i>	<i>Personale incaricato</i>	<i>art. 3, c.4, lett.c</i> <i>art. 3, c.4, lett.h</i>	<i>dal 8% al 20%</i>
5	<i>Direzione lavori</i>	<i>Componenti l'Ufficio della Direzione Lavori</i>	<i>art. 3, c.4, lett.d</i> <i>art. 3, c.4, lett.h</i>	<i>dal 10% al 40%</i>
6	<i>Sicurezza in fase di esecuzione</i>	<i>Personale incaricato</i>	<i>art. 3, c.4, lett.e</i> <i>art. 3, c.4, let. h</i>	<i>dal 10% al 20%</i>
7	<i>Collaudo tecnico-amministrativo</i> <i>Collaudo statico</i>	<i>Personale incaricato</i>	<i>art. 3, c.4, lett.f</i> <i>art. 3, c.4, lett.g</i> <i>art. 6</i>	<i>dal 5% al 10%</i>

Tabella 2b - Servizi e forniture

	<i>Attività</i>	<i>Soggetto Incaricato</i>	<i>Riferimento</i>	<i>Aliquota</i>
<i>1</i>	<i>Programmazione della spesa</i>	<i>Supporto al Dirigente</i>	<i>art. 3, c.4, lett.a</i>	<i>dal 2% al 8%</i>
<i>2</i>	<i>Responsabile del Procedimento</i>	<i>Responsabile del Procedimento</i> <i>Supporto al Responsabile del Procedimento e alla Direzione dell'esecuzione</i>	<i>art. 3, c. 4</i> <i>art. 3, c.4, lett.h</i>	<i>dal 4% al 35% dal 5% al 30%</i>
<i>3</i>	<i>Predisposizione e controllo delle procedure di bando</i>	<i>Gruppo incaricato</i>	<i>art. 3, c.4, lett.b</i> <i>art 3, c.4, lett.h</i>	<i>dal 8% al 30%</i>
<i>4</i>	<i>Direzione dell'esecuzione</i>	<i>Componenti l'Ufficio della Direzione dell'esecuzione</i>	<i>art. 3, c.4, lett.d</i> <i>ari. 3, c.4, lett.h</i>	<i>dal 10% al 40%</i>
<i>5</i>	<i>Verifica di conformità</i>	<i>Personale incaricato</i>	<i>art. 8</i>	<i>dal 10% al 30%</i>

Tabella 2c - Servizi di ingegneria/architettura

	<i>Attività</i>	<i>Soggetto Incaricato</i>	<i>Riferimento</i>	<i>Aliquota</i>
<i>1</i>	<i>Programmazione della spesa</i>	<i>Supporto al Dirigente</i>	<i>art. 3, c.4, lett.a</i>	<i>dal 2% al 8%</i>
<i>2</i>	<i>Responsabile del Procedimento</i>	<i>Responsabile del Procedimento</i> <i>Supporto al Responsabile del Procedimento</i>	<i>art. 3, c. 4</i> <i>art. 3, c.4, lett.h</i>	<i>dal 4% al 35% dal 5% al 45%</i>
<i>3</i>	<i>Predisposizione e controllo delle procedure di bando</i>	<i>Gruppo incaricato</i>	<i>art. 3, c.4, lett.b</i> <i>art 3, c.4, lett.h</i>	<i>dal 8% al 30%</i>

Tabella 2d – Affidamento a Contraente Generale o Concessione

	<i>Attività</i>	<i>Soggetto incaricato</i>	<i>Riferimento</i>	<i>Aliquota</i>
<i>1</i>	<i>Programmazione della spesa</i>	<i>Supporto al Dirigente</i>	<i>art. 3, c. 4, lett. a</i>	<i>dal 2% al 8%</i>
<i>2</i>		<i>Responsabile del Procedimento</i>	<i>art. 3, c. 4</i>	<i>dal 4% al 40%</i>
<i>3</i>	<i>Responsabile del Procedimento</i>	<i>Supporto al Responsabile del Procedimento ed all'Alta Sorveglianza</i>	<i>art. 3, c. 4, lett. h</i>	<i>dal 10% al 40%</i>
<i>4</i>	<i>Alta Sorveglianza</i>	<i>Componenti l'Ufficio di Alta Sorveglianza</i>	<i>art. 5</i>	<i>dal 10% al 40%</i>
<i>5</i>	<i>Collaudo tecnico-amministrativo Collaudo statico</i>	<i>Personale incaricato</i>	<i>art. 3, c. 4, lett. f art. 3, c. 4, lett. g art. 6</i>	<i>dal 5% al 10%</i>

## Gare Centralizzate

#	Attività	Soggetti interessati	Aliquota
1	Predisposizione del bando e disciplinare di gara	Responsabile del procedimento di gara	14%
		Gruppo di lavoro	16%
2	Pubblicazione gara	Responsabile del procedimento di gara	2%
		Gruppo di lavoro	3%
3	Aggiudicazione definitiva	Responsabile del procedimento di gara	20%
		Gruppo di lavoro	20%
4	Verifiche ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva	Responsabile del procedimento	5%
		Gruppo di lavoro	5 %
5	Stipula del contratto	Ufficiale rogante	5%
6	Monitoraggio contratto	Responsabile del procedimento	4%
		Gruppo di lavoro	6%
<b>TOTALE</b>			<b>100%</b>

## Gare Singole/aggregate

#	Attività	Soggetti interessati	Aliquota
1	Predisposizione del bando e disciplinare di gara	Responsabile del procedimento di gara	25%
		Gruppo di lavoro	20%
2	Pubblicazione gara	Responsabile del procedimento di gara	2%
		Gruppo di lavoro	3%
3	Aggiudicazione definitiva	Responsabile dei procedimento di gara	25%
		Gruppo di lavoro	25%
<b>TOTALE</b>			<b>100%</b>

Tabella 3a – Lavori

<b>Programmazione della spesa per investimenti</b>		
Approvazione programmazione della spesa		100%
	<b>Totale</b>	<b>100%</b>
<b>Responsabile del Procedimento e supporto al R.U.P.</b>		
Programmazione della spesa per investimenti		2%
Verifica e approvazione progettazione preliminare*		7%
Verifica e approvazione progettazione definitiva*		9%
Acquisizione pareri (Conferenza Servizi, ecc.)*		6%
Verifica e approvazione progettazione esecutiva*		8%
Predisposizione del bando e pubblicazione		6%
Aggiudicazione definitiva		6%
Stipula contratto		6%
Esecuzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione (SAL)		40%
Approvazione collaudo o certificato di regolare esecuzione		10%
*solo in caso di progettazione interna		
	<b>Totale</b>	<b>100%</b>
<b>Predisposizione e controllo delle procedure di bando</b>		
Pubblicazione del bando		100%
	<b>Totale</b>	<b>100%</b>
<b>Verifica preventiva dei progetti</b>		
Approvazione verbale di verifica		100%
	<b>Totale</b>	<b>100%</b>
<b>Direzione Lavori/Sicurezza in fase di esecuzione</b>		
Emissione stati d'avanzamento, in proporzione		90%
Approvazione contabilità finale		10%
	<b>Totale</b>	<b>100%</b>
<b>Alta Sorveglianza</b>		
Aggiudicazione definitiva		10%
Stipula contratto		6%
Approvazione progettazione definitiva		10%
Acquisizione pareri (Conferenza Servizi, ecc.)		6%
Approvazione progettazione esecutiva		12%
Esecuzione lavori (SAL)		50%
Approvazione collaudo		6%
	<b>Totale</b>	<b>100%</b>
<b>Collaudo</b>		
Collaudo di funzione dell'avanzamento dei lavori e delle attività di collaudo		70%
Approvazione collaudo o certificato di regolare esecuzione		30%
	<b>Totale</b>	<b>100%</b>

Tabella 3b – Servizi e forniture

<b>Programmazione della spesa per investimenti</b>	
Approvazione programmazione della spesa	100%
<b>Totale</b>	<b>100%</b>
<b>Responsabile del Procedimento</b>	
Programmazione della spesa per investimenti	2%
Verifica e approvazione progetto del servizio/fornitura	6%
Predisposizione del bando e pubblicazione	8%
Aggiudicazione definitiva	7%
Stipula contratto	7%
Esecuzione contratto	50%
Verifica di conformità	20%
<b>Totale</b>	<b>100%</b>
<b>Predisposizione e controllo delle procedure di bando</b>	
Pubblicazione del bando	100%
<b>Totale</b>	<b>100%</b>
<b>Direzione dell'Esecuzione</b>	
Emissione stati d'avanzamento, in proporzione	90%
Approvazione contabilità finale	10%
<b>Totale</b>	<b>100%</b>
<b>Collaudo</b>	
Approvazione verifica di conformità	100%
<b>Totale</b>	<b>100%</b>

Tabella 3c – Servizi di ingegneria e architettura

<b>Responsabile del procedimento e supporto al R.U.P.</b>		
	<b>Servizi di progettazione</b>	<b>Altri servizi di ing/arch</b>
<b>Programmazione della spesa per investimenti</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
<b>Pubblicazione del bando</b>	<b>10%</b>	<b>20%</b>
<b>Aggiudicazione definitiva e Pubblicità</b>	<b>20%</b>	<b>50%</b>
<b>Stipula contratto</b>	<b>10%</b>	<b>20%</b>
<b>Esecuzione contratto (solo per progettazione)</b>		
<b>Verifica ed approvazione del progetto di fattibilità</b>	<b>15%</b>	-
<b>Verifica ed approvazione del progetto definitivo</b>	<b>20%</b>	-
<b>Verifica, validazione ed approvazione del progetto esecutivo</b>	<b>15%</b>	-
<b>Totale</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>